

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

“The Sound U Need”

Art. 1. Costituzione e denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione culturale musicale denominata

“The Sound U Need” (in breve “The SUN”), con sede in via Francesco Baracca n. 5, Grumo Nevano (NA).

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e di avviso sull'Albo della Sede.

Per Albo della Sede si intende sia una bacheca fisica affissa presso la sopra indicata sede, sia un'apposita pagina del sito web istituzionale.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale.

Si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, in particolare con i seguenti scopi:

- a) proporsi come punto di riferimento e guida per musicisti, cantanti e gruppi musicali, emergenti e non, che necessitano di supporto e consulenza per la produzione musicale, per la pubblicazione e per tutti gli aspetti accessori necessari al conseguimento di tali scopi;
- b) diffondere la cultura musicale nella società attraverso l'organizzazione di corsi musicali, eventi pubblici e privati, incontri e dibattiti, performances dal vivo , ecc;
- c) recuperare, catalogare e restaurare strumenti, supporti multimediali ed altri oggetti d'epoca o contemporanei attinenti all'ambito musicale promuovendone il valore artistico;
- d) ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; uso dei mezzi comunicativi fisici ed informatici quali la creazione di grafiche specifiche a scopo pubblicitario e campagne sociali attraverso l'utilizzo dei social networks;
- e) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- f) diffondere la cultura musicale attraverso la produzione di programmi radiofonici e mediatici in genere;
- g) supportare e diffondere il marchio come simbolo a tutela della qualità e dell'unicità di ogni forma di comunicazione ed intrattenimento nel quale la musica fosse elemento di primario interesse.

Art. 3. Attività

L'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, per il raggiungimento dei suoi fini potrà promuovere, organizzare ed offrire:

- a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, riproduzione di musica sui vari supporti, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni – concerto;
- b) attività di formazione: corsi musicali (per cantanti, musicisti e tecnici) e di mixaggio per bambini e ragazzi a partire dai 10 anni e per giovani ed adulti; corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali; istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- c) attività editoriali: pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; pubblicazione di brani musicali, compilation, raccolte e registrazioni musicali in genere; pubblicazione di volantini, brochure, locandine, biglietti e di altri supporti cartacei; pubblicazione di siti web, blog, pagine dedicate all'Associazione su social networks;
- d) servizi di orientamento e di consulenza per gli studenti di musica, per musicisti ed appassionati;
- e) in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, attività commerciale per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 4. Soci

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed è costituita dalle seguenti tipologie di associazionismo:

- soci **ordinari**: persone o enti con diritto di voto che si impegnano a pagare entro i termini disposti, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci **sostenitori**: persone o enti senza diritto di voto che contribuiscono idealmente ovvero economicamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, con una quota minima annuale;
- soci **straordinari**: persone, enti o istituzioni senza diritto di voto, esonerati dal versamento di quote annuali, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 5. Ammissione, recesso ed esclusione dei soci

Possono far parte all'Associazione, come soci ordinari, tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i regolamenti interni.

Possono far parte all'Associazione, come soci sostenitori, tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- 1) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 2) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 3) di rispettare i regolamenti interni.

Un socio può proporre al Consiglio Direttivo ammissioni di soci straordinari. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal Consiglio Direttivo, con voto unanime.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello, entro 30 giorni, all'Assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario del foro di Napoli.

Art. 6. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

Art. 7. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente.

Art. 8. Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, presso l'Albo della Sede e via e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- approva il conto preventivo e consuntivo;
- ha diritto di veto su ammissioni ed esclusioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approva il regolamento interno;
- modifica lo Statuto;
- scioglie l'Associazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario, di volta in volta nominato, e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 9. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di dieci deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 10. Modifica dello Statuto, dei regolamenti e nomina degli organi direttivi

Solo all'Assemblea è dato diritto di apportare modifiche allo Statuto e ai regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 11. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, è l'organo esecutivo dell'Associazione. È formato dal Presidente, dal Vice-Presidente e da almeno un Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti. Esso delibera a maggioranza. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Esso può essere convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- attraverso richiesta motivata e scritta di almeno il 20% dei soci ordinari e straordinari.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione stabilendo le procedure esecutive;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, da presentare all'Assemblea;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo, da presentare all'Assemblea;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 12. Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione

Il Presidente dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Nomina il Vice-Presidente, a cui conferisce delega per le operazioni di ordinaria amministrazione, incluse le operazioni finanziarie, e ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13. Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche sociali ed elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 14. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è ammesso il trasferimento per causa di morte, e per atto tra vivi.

Art. 15. Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17. Disposizioni finali

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e le leggi vigenti in materia.